

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Camunia Ludica”

Art. 1 – Disposizioni generali (Costituzione)

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione ludico culturale denominata “Camunia Ludica”, con sede legale in Via Don Stefano Gelmi N° 32, Pian Camuno, 25050 BS;
2. L'associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita col fine di svolgere attività di promozione socio / culturale e ludica (ed eventi correlati) a favore di associati e di terzi, in conformità con quanto espresso nel successivo Art. 2.

Art. 2 – Principi e attività

1. L'associazione si ispira a principi di democrazia e solidarietà;
2. L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità in seguito esposte e la sua struttura è democratica;
3. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale;
4. L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

L'associazione si pone il fine di:

- Sperimentare, valutare e divulgare il gioco di interpretazione, comunemente detto gioco di ruolo, per le sue potenzialità socializzanti, educative e di stimolo culturale;
- Dare spazio a giochi di carte collezionabili (Magic: The Gathering e altri), di miniature e da tavolo, che condividono con i primi il coinvolgimento di gruppo e quindi la socializzazione;
- Ampliare la conoscenza della cultura ludica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, mediante la dimostrazione e l'utilizzo del materiale ludico, sia commerciale sia autoprodotta;
- Diffondere senza scopo di lucro materiale ludico autoprodotta;
- Organizzare manifestazioni ludiche finalizzate alla dimostrazione ed all'apprendimento del gioco di ruolo, di carte collezionabili, di miniature e da tavolo;
- Organizzare tornei per introdurre l'aspetto agonistico nel gioco di ruolo, di carte collezionabili, di miniature e da tavolo.

Art. 3 – I Soci (Condizioni generali, diritti e obblighi)

1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue attività e finalità istituzionali, ne condividano gli scopi, lo spirito ed i principi. Essi manifestano la loro intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera;
2. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali;
3. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 1 socio onorario, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

N.B. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve il presente statuto, avendone preso accurata visione prima della compilazione della domanda stessa.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- Dimissioni volontarie;
- Mancato versamento della quota associativa senza giustificato motivo entro il 30 novembre, nel qual caso la volontà di recedere viene considerata tacitamente manifestata;
- Indegnità deliberata dal comitato direttivo.

N.B. Sono possibili ricorsi entro 30 giorni all'Assemblea, che decide in maniera irrevocabile, per le espulsioni e per le mancate ammissioni.

1. Non sono escluse limitazioni al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, se non giustificati da validi motivi. Queste saranno valutate dal Consiglio Direttivo;
2. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
3. I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni assembleari, pena l'espulsione o l'interdizione dall'associazione;
4. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee e alle riunioni degli altri organi, di parlare liberamente e, dove consentito dallo status di socio, a votare direttamente o per delega;
5. Ogni socio non può essere portatore di più di 3 deleghe contemporaneamente;
6. I soci che decidono di associarsi ad altre associazioni, movimenti o partiti politici sono tenuti a comunicarlo al Consiglio Direttivo. E' possibile l'esclusione da parti della vita associativa qualora si riscontrassero conflitti di interessi. Le decisioni del direttivo in materia non hanno possibilità di ricorso all'Assemblea né ad ogni altra giurisdizione;
7. Gli aspiranti soci appartenenti ad altre realtà associative o politiche sono tenuti a specificarlo nella domanda di adesione. In casi di manifesti o sospetti conflitti di interessi sarà facoltà del direttivo rigettare la domanda o proporre soluzioni alternative. Le decisioni del direttivo in materia non hanno possibilità di ricorso all'Assemblea né ad ogni altra giurisdizione.

Art. 4 – Organi

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea;
2. Il Presidente;
3. Il Tesoriere;
4. Il Segretario;
5. Il Consiglio Direttivo.

Art. 5 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione;
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro la fine del mese di dicembre, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, verificare le attività svolte e dare le linee programmatiche all'associazione;
3. In via straordinaria come ordinaria, può essere convocata ogni qual volta il Presidente, il Vicepresidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
4. L'Assemblea può anche essere convocata qualora almeno un quarto dei soci lo richieda.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- Fissare le direttive per l'attività dell'associazione, in conformità con i principi dello statuto;
- Eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- Nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- Stabilire, su proposta del direttivo, la misura degli eventuali contributi ordinari e straordinari dovuti dagli associati;
- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio;
- Approvare i regolamenti interni.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

- Analizzare e votare in via definitiva la legittimità dei possibili ricorsi ad essa presentati. L'Assemblea giudicherà ex bono at aequo senza formalità di procedura. Non sono ammessi ricorsi ad altre giurisdizioni;
 - Deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione;
 - Sottoporre progetti all'approvazione del direttivo.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta;
 6. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vi sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle assemblee straordinarie, tanto in prima quanto in seconda convocazione sarà necessaria la metà più uno dei soci;
 7. Lo scioglimento dell'associazione e le modifiche allo statuto richiederanno il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo (abbreviato in Direttivo)

1. Il Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 membri sino ad un massimo di 11 membri;
2. Esso può cooptare altri membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi solo con voto consultivo;
3. Sono automaticamente membri del direttivo il Presidente, il Tesoriere, il Segretario per la durata della loro carica;
4. Il direttivo si riunisce non meno di 1 volta a quadrimestre;
5. In prima convocazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri, in seconda convocazione da almeno un terzo dei membri;
6. La durata del direttivo è di un anno solare. Ogni membro può essere rieletto;
7. I membri del direttivo cessano di essere tali per:
 - Dimissioni volontarie;
 - Più di 2 assenze ingiustificate (in tal caso non è previsto il ricorso all'Assemblea, ma è data possibilità al membro allontanato dal direttivo di ricandidarsi nelle successive elezioni);
 - Indegnità (in tal caso è automatica anche l'espulsione dall'associazione. E' possibile il ricorso all'Assemblea).
8. Le eventuali sostituzioni di membri del direttivo saranno opzionali ed a piena discrezione del direttivo stesso qualora non si scenda sotto il numero di 5 membri effettivi. In caso contrario il direttivo deciderà quanti posti sono da considerarsi vacanti e provvederà a indire le elezioni assembleari;
9. Le riunioni del direttivo sono aperte a tutti gli associati interessati, che hanno facoltà di esprimersi all'interno della riunione ma non hanno facoltà di voto, se non di voto consultivo;
10. Le decisioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei membri. Qualora su una o più proposte non si riuscisse a raggiungere la maggioranza, ed esclusivamente in questo caso, il voto del Presidente ha valore doppio;
11. Le decisioni del direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione;
12. Il Consiglio Direttivo ha responsabilità legale nei confronti dell'associazione e nei confronti di terzi.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- Fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- Determinare il programma di lavoro secondo le direttive stabilite dall'Assemblea;
- Valutare ed eventualmente approvare i progetti proposti;
- Valutare ed eventualmente accettare le donazioni, i lasciti, le offerte e le eventuali quote straordinarie sui soci, in conformità ai principi del presente statuto;
- Proporre all'Assemblea le quote associative ordinarie per i soci;

- Proporre, vagliare e votare le eventuali mozioni di sfiducia nei confronti delle cariche rappresentative ed elettive. Per proporre una mozione di sfiducia all'analisi del direttivo sarà necessaria la firma o la delega di almeno un terzo dei membri del direttivo stesso. Salvo disposizioni particolari del presente statuto le decisioni possono essere contestate entro 30 giorni con un ricorso all'Assemblea dei soci, che decide in via definitiva;
- Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dai quadri responsabili, per esclusivi motivi di necessità e urgenza.

Art. 7 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e formale dell'associazione e a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. In caso di assenza o impedimento egli viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'associazione – dal Tesoriere;
3. Si fa carico delle politiche associative decise dall'Assemblea e strutturate dal Consiglio Direttivo, organi ai quali è tenuto a rispondere del suo operato;
4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
5. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
6. La mancata ratifica da parte del direttivo equivale a una mozione di sfiducia, che precede la decadenza dalla carica. In questo caso è possibile il ricorso all'Assemblea;
7. Ha diritto a proporre all'Assemblea una squadra che coadiuvi lui ed il Tesoriere nell'espletamento delle loro funzioni. Il numero dei membri di tale squadra è variabile secondo le necessità che lui ritiene necessarie. La durata di tale squadra viene decisa prima dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo della stessa;
8. Può proporre al Consiglio Direttivo mozioni di sfiducia nei confronti di altre cariche elettive, o all'Assemblea nei confronti del direttivo stesso, interamente o in parte. Nel primo caso la decisione del direttivo può essere riusata con un ricorso all'Assemblea che decide in via definitiva. Qualora l'Assemblea decidesse nel secondo caso che la mozione non è motivata dai fatti, si procederebbe al decadimento dalla carica senza possibilità di ricorso;
9. Assiste e supervisiona annualmente il Tesoriere nella stesura del bilancio consuntivo.

Art. 8 – Il Tesoriere

1. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
2. La mancata ratifica da parte del direttivo equivale a una mozione di sfiducia, che precede la decadenza dalla carica. In questo caso è possibile il ricorso all'Assemblea;
3. Può proporre al Consiglio Direttivo mozioni di sfiducia nei confronti di altre cariche elettive, o all'Assemblea nei confronti del direttivo stesso, interamente o in parte. Nel primo caso la decisione del direttivo può essere riusata con un ricorso all'Assemblea che decide in via definitiva. Qualora l'Assemblea decidesse nel secondo caso che la mozione non è motivata dai fatti, si procederebbe al decadimento dalla carica senza possibilità di ricorso;
4. Si occupa della cassa dell'associazione, redige i bilanci, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Direttivo e sottopone ad approvazione il bilancio annuale.

Art. 9 – Il Vicepresidente

N.B. Tutte le funzioni del Vicepresidente sono di competenza del Tesoriere.

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea; coadiuva il lavoro del Presidente, aiutandolo ad espletare le sue funzioni;
2. Può, su delega del Presidente svolgerne le funzioni all'interno dell'Assemblea e del direttivo, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni;
3. In caso di impedimento o assenza del Presidente ne assume le funzioni senza necessità di delega;

4. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
5. La mancata ratifica da parte del direttivo equivale a una mozione di sfiducia, che precede la decadenza dalla carica. In questo caso è possibile il ricorso all'Assemblea;
6. Può proporre al Consiglio Direttivo mozioni di sfiducia nei confronti di altre cariche elettive, o all'Assemblea nei confronti del direttivo stesso, interamente o in parte. Nel primo caso la decisione del direttivo può essere riusata con un ricorso all'Assemblea che decide in via definitiva. Qualora l'Assemblea decidesse nel secondo caso che la mozione non è motivata dai fatti, si procederebbe al decadimento dalla carica senza possibilità di ricorso.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, e il Tesoriere ed ha i seguenti compiti:

1. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro soci;
2. Provvede al disbrigo della corrispondenza;
3. É responsabile della redazione e della conservazione dei verbali degli organi collegiali;
4. Rende effettiva la convocazione degli organi collegiali;
5. É curatore e responsabile dell'archivio e ne rende possibile la facile ed agevole fruizione per tutti i soci.

Art. 11 – Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno solare e possono essere riconfermate, tutte le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite;
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell'anno hanno termine allo scadere dell'anno medesimo;
3. I soci minorenni non possono ricoprire cariche o attività che comportino una rappresentanza formale o legale nei confronti di terzi;
4. La rimozione dalle cariche elettive, qualora non conducesse all'espulsione dall'associazione, non compromette la possibilità di candidarsi nuovamente a qualsiasi carica per il socio precedentemente allontanato.

Art. 12 – Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Eventuali quote associative ed eventuali contributi dei soci;
 - Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Donazioni o lasciti testamentari;
 - Introiti derivanti da convenzioni;
 - Sponsorizzazioni;
 - Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo purché compatibile agli scopi istituzionali e ai principi del presente statuto.
1. I fondi, qualora superino la somma di € 500, sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal direttivo;
 2. Ogni operazione finanziaria è disposta secondo l'eventuale regolamento interno;
 3. L'associazione si impegna a non finanziare partiti politici.

Art. 13 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
2. Il primo esercizio termina il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'istituzione dell'associazione;

3. L'approvazione del bilancio consuntivo sarà portata a termine entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno, e la sua predisposizione da parte del Consiglio Direttivo sarà svolta entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno;
4. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione di tutti i soci, in formato cartaceo o elettronico, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo. A tale scopo è possibile utilizzare tutti i mezzi, anche tecnologici, affinché la comunicazione del documento raggiunga tutti i soci dell'associazione;
5. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite dalla legge.

Art. 14 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori;
2. Le relative spese saranno a carico degli associati;
3. Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 15 – Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalle normative vigenti che regolano l'associazionismo come da D.lgs. 460/97 ed inoltre si richiedono le agevolazioni previste dall'Art. 8 della legge 266/91.